

## **Cancelleria federale**

### **Trattati intercantionali**

#### **Convenzione tra il Cantone di Basilea Città e il Cantone di Basilea Campagna concernente la collaborazione tra le autorità**

Con lettera del 9 novembre 2011, il Cantone di Basilea Campagna ha portato a conoscenza della Confederazione la convenzione del 21 giugno 2011 tra il Cantone di Basilea Città e il Cantone di Basilea Campagna concernente la collaborazione tra le autorità, conformemente all'articolo 48 capoverso 3 della Costituzione federale in combinato disposto con l'articolo 61c della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

La documentazione relativa alla convenzione può essere consultata presso:

Cantone di Basilea Campagna  
Sicherheitsdirektion  
Regierungsgebäude  
Rathausstrasse 2  
4410 Liestal  
tel. 061 552 57 38, fax 061 552 69 77

Per ulteriori informazioni si rinvia agli articoli 61c e 62 LOGA e agli articoli 27k e seguenti dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

Ai Cantoni non interessati dalla convenzione (Cantoni terzi) si chiede di notificare entro due mesi eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

29 novembre 2011

Cancelleria federale